

R
306/11.

Esclusivamente via e-mail

Autorità di Gestione

protocollo n. 7944/GFC/07-n3
riferimento
allegato
Trieste,

5 APR. 2011



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE

Servizio gestione fondi comunitari

s.fondi.comunitari@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5928
fax + 39 040 377 5998 - 5943
I - 34132 Trieste, via Udine 9

Alle strutture regionali attuatrici
Del POR FESR 2007-2013.
LORO SEDI

e p.c.
Alla Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni
Internazionali e Comunitarie
SEDE
c.a. Direttore Centrale
dott. Augusto Viola

Oggetto: **Circolare n.6** POR FESR 2007-2013 - *Cumulabilità dei contributi comunitari a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) FESR "Obiettivo Competitività regionale e occupazione" e le agevolazioni fiscali inerenti il 36% e 55% per spese di ristrutturazione di immobili o investimenti in campo del risparmio energetico.*

La recente evoluzione normativa contraddistinta dalla circolare **21/E dell' aprile 2010** ha portato ad una maggiore chiarezza su alcuni passaggi circa la cumulabilità delle agevolazioni di tipo fiscale e i contributi pubblici di natura regionale, nazionale e comunitaria.

1) DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Si riscontra, infatti che l'articolo 6, comma 3, del d. lgs. n. 115 del 2008 prevede che, dal 1° gennaio 2009 (art. 6 c. 3 D. Lgs 115/2008), e salve specifiche eccezioni, gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, **non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari**, regionali o locali.

L'evoluzione del quadro normativo

Come anticipato il Legislatore è intervenuto più volte per definire la cumulabilità o meno della detrazione del 55% con le altre agevolazioni riconosciute per i medesimi interventi, sia a livello statale che a livello locale o comunitario. In particolare si rammenta che:

◆ l'art. 10, DM 19.2.2007 aveva disposto che la detrazione del 55%: **"non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi"**;

◆ nella Circolare 31.5.2007, n. 36/E l'Agenzia delle Entrate, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 10, nel caso di interventi per i quali è possibile beneficiare sia della detrazione del 36% che di quella del 55%, ha precisato che **"le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, ..."**

◆ l'art. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 115/2008, ha disposto che: **"a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi ..."**

◆ il DM 6.8.2009 ha integrato il citato art. 10, DM 19.2.2007, con il comma 2-bis) in base al quale **"ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art.**



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Per essere sempre informato sulle opportunità offerte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Friuli Venezia Giulia attiva il servizio infoFESR registrandoti direttamente nelle pagine web del portale regionale (sezione FESR).



Ministero
dello Sviluppo
Economico



Unione Europea
FESR



6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto [55%] **non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia"**

♦ nella Circolare 27.10.2009, n. 44/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la Tremonti-ter, rappresentando un'agevolazione fiscale prevista da una norma nazionale, non è cumulabile con la detrazione del 55%, così come disposto dal citato art. 10.

Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Rispondendo ad uno specifico interpello, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 26.1.2010, n. 3/E ha colto l'occasione per chiarire **la non cumulabilità della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica con gli altri benefici** (contributi, deduzioni, detrazioni, ecc.) riconosciuti per i medesimi interventi, siano essi di "origine" statale, comunitaria o locale (Regioni, Province, Comprensori, Comuni, ecc.).

In particolare, con specifico riferimento all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 sopra riportato, l'Agenzia precisa che:

*"il Ministero dello Sviluppo Economico – istituzionalmente competente in materia di interventi per l'efficienza energetica – chiamato ad esprimersi sulla portata applicativa del riferito art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, ha chiarito che la detrazione d'imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, **non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali**".*

"... alla luce del mutato quadro normativo, e dei chiarimenti ministeriali ..., il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali".

Con la risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che la detrazione d'imposta del 55 per cento è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, **non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.**

E' stato infatti precisato che l'espressione "ulteriori contributi" si intendono le erogazioni, da parte della Comunità Europea, delle Regioni o degli enti locali, di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi.

Da ciò risulta evidente il divieto di cumulo di agevolazioni fiscali (55%) e altri contributi pubblici anche di fonte comunitaria.

2) DETRAZIONE D'IMPOSTA PER RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI (36%)

Divieto di cumulo

L'agenzia delle Entrate, ha confermato il divieto di cumulo tra le due detrazioni fiscali (36% e 55%) e ha chiarito che, nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, siano eseguiti interventi di ristrutturazione, già agevolati ai fini del 36%, il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di applicare la più favorevole detrazione del 55%, condizionato dal rispetto di una serie di condizioni cogenti.

La compatibilità

L'Amministrazione finanziaria non ha prodotto documentazione così esaustiva come nel caso del 55% anche se da una lettura delle risposte elaborate dall'Agenzia su quesiti relativi all'elaborazione del modello Unico (18 maggio 2009) ha specificato che il 36% non è cumulabile con contributi pubblici previsti da leggi statali o provvedimenti locali (la detrazione, *comunque si applica sulle spese effettivamente sostenute e, pertanto, in presenza di contributo pubblico per i lavori la detrazione si applica limitatamente alle spese non coperte dal contributo*).





Tuttavia, è da rilevare che questa disposizione non risulta in alcun modo coordinata con il testo dell'articolo 10 del Dm 19 febbraio 2007, tuttora vigente (e, fino a oggi, comunque non espressamente modificato da successive disposizioni), che, con specifico riguardo alla detrazione del 55% (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), stabilisce le ipotesi di cumulabilità tra questa agevolazione e le altre forme di incentivazione, statali o locali, **degli interventi volti all'efficienza energetica** (Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», edita dall'agenzia delle Entrate nel 2008 e circolare ministeriale 36/E/2007).

Tale circostanza è giustificata dal fatto che l'incentivo in parola non ha la finalità di sviluppare l'efficienza energetica (come invece previsto per il 55%), quanto, piuttosto, stimolare il settore dell'edilizia residenziale privata facendo emergere, nel contempo, eventuali sacche di "sommerso". Non a caso infatti le due tipologie di interventi "risparmio energetico" e "recupero edilizio" non sono tra di loro cumulabili avendo natura e finalità distinte.

Da ciò risulta evidente che il divieto di cumulo previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs 115/2008, che recepisce la Dir. 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, non riguarda la detrazione fiscale del 36%, in quanto di natura ed ispirazione diversa (sviluppare il settore edilizio e far emergere il sommerso).

Si conferma dunque la possibilità di concedere contributi pubblici a fronte di spese oggetto di detrazione 36% (recupero edilizio), con l'accortezza, in capo al beneficiario, confermata dall'Agenzia, di calcolare la detrazione fiscale sulla parte di spese non coperta da contributo.

Distinti saluti,

L'Autorità di Gestione
direttore di servizio
dott. Francesco Forte

Ai sensi dell'art.14 della L.R. 20 marzo 2000n. 7 si comunica quanto segue:

Amministrazione competente: Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Struttura competente: Servizio Gestione Fondi Comunitari

Responsabile del procedimento: Francesco Forte

Responsabile dell'istruttoria: Francesco.Forte@regione.fvg.it - tel. 0403775928

